

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 4 aprile 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (n. 402)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso:

- adegua la normativa italiana alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE, in attuazione della delega legislativa conferita con l'articolo 9 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016);

- abroga e sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, con cui era stata recepita la direttiva 89/106/CEE, ora abrogata dal regolamento (UE) n. 305/2011 in attuazione;

- al fine di dare compiuta attuazione al regolamento (UE) n. 305/2011, istituisce nuovi comitati e organismi; stabilisce obblighi per i fabbricanti e per gli organismi notificati; dispone ai fini dei controlli sugli organismi notificati da parte delle Amministrazioni competenti; delinea le procedure per le domande di autorizzazione e notifica, prevede una serie di attività di vigilanza sul mercato, e prescrive le sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE, di impiego dei prodotti, di ottemperanza di eventuali provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo, nonché degli obblighi di certificazione;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 3 dello schema di decreto istituisce il Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto alle Amministrazioni competenti (Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno e dello sviluppo economico), al fine di assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

certificazione degli organismi notificati. Il Comitato, inoltre, dovrà monitorare l'implementazione del decreto stesso;

- l'articolo 4 istituisce il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, nell'ambito del già esistente punto di contatto nazionale prodotti PCP-Italia, presso il Ministero dello Sviluppo economico, disponendo che esso si avvalga della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

- gli articoli 5 e 6 dispongono obblighi e responsabilità in capo ai fabbricanti, relativi all'immissione sul mercato e all'impiego dei prodotti da costruzione, e in particolare in materia di dichiarazioni di prestazione, istruzioni e informazioni concernenti la sicurezza dei prodotti da costruzione;

- l'articolo 7 istituisce l'organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), in attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che sostituisce il precedente sistema di "benestare tecnico europeo" con quello nuovo della "valutazione tecnica europea"

- gli articoli da 8 a 14 recano la nuova disciplina sugli organismi notificati, autorizzati alla verifica dei prodotti da costruzione, mentre gli articoli da 16 a 18 regolamentano il sistema dei controlli e di vigilanza sugli stessi organismi, da parte delle Amministrazioni competenti le quali possono adottare provvedimenti di sospensione, limitazione o revoca delle autorizzazioni, che devono essere notificati alla Commissione europea e agli Stati membri;

- l'articolo 15 stabilisce che sono a carico dei richiedenti le spese relative al rilascio della valutazione tecnica europea, all'autorizzazione e notifica degli organismi, e alla vigilanza sul mercato e nei cantieri, per i materiali da costruzione;

- gli articoli da 19 a 23 recano le disposizioni sanzionatorie per violazione degli obblighi posti dalla normativa;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali